

Cassazione penale sez. I, 26/09/2025, n.32132

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha emesso, in esito a giudizio abbreviato, nei riguardi di Ma.Ch., Am.An., Fl.Ci., Fe.Al., Va.Lo. e Co.Lu. le statuizioni che seguono.

Ma.Ch., Fe.Al., Va.Lo. e Co.Lu. sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 4, 2 lett. a), 6 L. n. 895 del 1967 (capo 1) dell'â??imputazione, per avere detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno di fattura artigianale che facevano esplodere all'â??interno di un'â??autovettura, provocando la completa distruzione del mezzo, di altre cinque autovetture in sosta e dei vetri di alcune abitazioni limitrofe.

Gli stessi Ma.Ch., Fe.Al., Va.Lo. e Co.Lu., unitamente a Am.An. e Fl.Ci., sono stati ritenuti altresì responsabili del reato di cui agli artt. 112 cod. pen., 23 L. n. 110 del 1975, per avere detenuto â?? in concorso tra loro e con altre persone non identificate

-una pistola Beretta calibro 9 mm avente matricola abrasa (capo 2); del reato di cui agli artt.

112e 648 cod. pen., per avere â?? in concorso tra loro e con altri soggetti rimasti non identificati

-acquistato, ricevuto o occultato lâ??arma di cui al capo precedente (capo 3); infine del reato del reato di cui agli artt. 112 cod. pen, 10 e 14 L. n. 497 del 1974, per avere detenuto in concorso tra loro, due pistole revolver (Mondial e Smith E Wesson), nonch  oltre 160 cartucce calibro 9 mm (capo 4).

Fl.Ci.   stato ritenuto, infine, responsabile anche del reato di cui all'â??art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 5).

Tutti i reati sono stati ritenuti aggravati dall'â??art. 416-bis 1. cod. pen., contestato sotto il duplice profilo del metodo mafioso e della finalit  di agevolare il clan di camorra di appartenenza denominato (Omissis); i reati di cui ai capi 2), 3), 4) sono stati ritenuti aggravati dal numero, di cinque o pi   persone.

2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in preambolo, in parziale riforma di quella di primo grado, per ci   che qui interessa:

-ai sensi dell'â??art. 599-bis cod. proc. pen., ha riconosciuto ad Am.An. le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alle aggravanti, e rideterminato la pena inflitta in quattro anni di

reclusione ed Euro 6.000,00 di multa;

-ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha riconosciuto a Fl.Ci. le circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alle aggravanti, e rideterminato la pena inflitta in quattro anni, sei mesi di reclusione ed Euro 6.400,00 di multa;

-ha sostituito ad Am.An. e Fl.Ci. la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella per la durata di cinque anni;

-confermato la sentenza nei riguardi di Ma.Ch., Fe.Al., Va.Lo. e Co.Lu..

3. Le sentenze indicate hanno ricostruito conformemente i fatti, primi tra tutti quelli occorsi nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2022, quando è successivamente al fermo disposto qualche giorno prima dal Pubblico ministero di alcuni esponenti del clan (Omissis)-(Omissis) e in seguito al duplice omicidio di Es.Ca. e Im.An., per il quale è stato sottoposto a fermo Pi.An., poi divenuto collaboratore di giustizia si erano verificate tre esplosioni di ordigni, a brevissima distanza temporale:

-la prima, alle ore 00.54 in via (Omissis) nei pressi dell'abitazione di Na.Ci., uomo di vertice del clan (Omissis). L'ordigno era stato collocato nell'auto di Sc.Co., moglie di Na.Ci., e aveva danneggiato altre cinque autovetture e le finestre degli immobili vicini;

-la seconda, intorno alle ore 02.00, sotto l'abitazione di Ma.Ch., esponente di spicco del clan (Omissis);

-infine, la terza alle ore 03.00 in via (Omissis), zona di attività e sotto il controllo del clan (Omissis).

Le intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di Ma.Ch. e di Na.Ci. (queste ultime nell'ambito di altro procedimento), unitamente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pi.An. inducevano i Giudici di merito a ritenere dette esplosioni come reciproche azioni di fuoco da collocare nell'ambito della faida esistente tra i due clan rivali, ossia quello (Omissis)-(Omissis) e quello (Omissis)-(Omissis)(quest'ultima famiglia nota anche come (Omissis)).

3.1. Con particolare riferimento all'esplosione dell'ordigno in via (Omissis), oggetto del presente procedimento e della contestazione di cui al capo 1), si è ritenuto accertato che, la sera del 22 luglio 2022, Fe.Al. e altri affiliati avevano eseguito una stesa sul corso di P nei

confronti di alcuni esponenti del gruppo (Omissis), durante la quale questi ultimi, notata la presenza del giovane Me.Ra. (cugino di Da.Gi., sottoposto a fermo per la "stesa" del 2.7.22 nei confronti dei (Omissis)) ritenuto che questi avesse fatto da "filatore", l'avevano aggredito. Informato immediatamente dell'accaduto, Ma.Ch. dava disposizione ai suoi di reagire, con la collocazione dell'ordigno nel veicolo di Sc.Co.. La matrice di tale agguato era, peraltro, immediatamente intesa dai destinatari, appartenenti al gruppo familiare di Na.Ci., che commentavano in diretta l'accaduto.

Che l'azione materiale sia stata da Fe.Al., Co.Lu. e Va.Lo., su mandato di Ma.Ch. "stato ritenuto provato dalla seguente provvista probatoria:

i) le conversazioni ambientali presso l'abitazione di Ma.Ch. (dettagliatamente indicate nelle p. 31 e s. della sentenza di primo grado e richiamate, per sintesi, da quella di appello) che danno atto della confluenza in quel luogo, nella serata del 22 luglio, di Va.Lo. e Co.Lu., dal quale si allontanavano intorno a mezzanotte e nel quale nuovamente convergevano, unitamente a Fe.Al., subito dopo la deflagrazione. In tale ultima occasione, Ma.Ch. nel commentare l'atto intimidatorio appena realizzato, faceva espresso riferimento alla condotta di abuso da parte dei rivali ai danni di Me.Ra., a suo avviso inerme malcapitato ("azz davvero fai", l'abuso sui piccolini, sulla brava gente");

ii) il tracciamento delle celle agganciate dal telefono cellulare di Fe.Al. e le conversazioni intercorse con la compagna, Ra.Je., indicative delle ragioni e delle modalità dell'agguato. Dalle ammissioni di Fe.Al., risulta infatti che Va.Lo., presente a casa di Ma.Ch., lo aveva accompagnato unitamente a Co.Lu. nel luogo dove doveva essere collocato l'ordigno esplosivo. In particolare, nella conversazione delle ore 1.04 del 23 luglio 2022, Fe.Al., nel giustificare alla compagna di non aver risposto al telefono, affermava di avere "arrevotato la Cà", con evidente riferimento all'esplosione dell'ordigno specificava. Precisava di aver agito in compagnia Co.Lu. e Va.Lo. ("sono andato a fare quel servizio", poi mi sono fermato un attimo che veniva (Omissis) con la macchina, ci ha prelevati e ci ha portati nelle case, io, Luchetto (ndr soprannome di Co.Lu.) perché ti devo dire sempre le stesse cose. Fe.Al. dava altresì conto dell'aggressione di Me.Ra. che egli aveva soccorso, poiché quella notte il giovane era stato aggredito da quelli del " (Omissis) (con univoca allusione a luoghi gestiti dal clan (Omissis)-(Omissis) ("quegli scemi nelle case di (Omissis) perché noi siamo passati il ragazzo logicamente ci conosce, sapeva e non si " mosso da là e loro se ne sono scappati, sono andati vicino a quello bungt bangt, tu li fili, non li fili. Secondo il dettagliato racconto di Fe.Al., Me.Ra. era stato portato da Ma.Ch. che gli aveva consigliato di non uscire di casa "sta da Ma.Ch., l'hanno portato da Ma.Ch., ha detto Ma.Ch. chiuditi alla via di sopra e non ti preoccupare. Quindi, insieme a Co.Lu. e Va.Lo., egli stesso era andato a collocare l'ordigno nell'autovettura di Sc.Co. e Na.Ci. e, successivamente, avevano fatto ritorno a casa di Ma.Ch. Ulteriore conversazione di rilievo " stata indicata in quella del 24 luglio 2022 quando, nel coso di un litigio, Ra.Je. testualmente

diceva al fidanzato: «Tu una brutta fine, tu fai una brutta fine» le guardie lo sanno che sei stato tu a buttare le bombe sotto?», costringendo l'uomo a interrompere bruscamente la telefonata;

iii) le conversazioni captate in ambientale presso l'abitazione di Na.Ci., coeve alla deflagrazione (si vedano le p. 23 e ss. della sentenza di primo grado, richiamate nelle parti di rilievo dal Giudice di appello). Immediatamente dopo la prima deflagrazione (cui seguivano quelle derivanti dall'esplosione delle altre autovetture) i presenti (Sc.Co., Na.Ma., Mi.An. e, dalle ore 1,31, anche Na.No. e suo fratello Na.Gi.) commentavano con preoccupazione l'accaduto nei termini che seguono: -Na.Mi. affermava di aver appreso da suo figlio Na.Gi. che gli autori dell'attentato, prima di innescare l'ordigno, avevano effettuato una «stesa» sul corso di P; «Na.No. affermava che «quelli di sopra le case» (ovvero gli appartenenti del Lotto (Omissis), come soprannominati gli appartenenti al clan (Omissis)-(Omissis), in base alla zona di pertinenza) prima di innescare l'ordigno sotto casa di Na.Ci., avevano «sparato» sul corso di P (««si» hai capito che quelli di sopra le case sono andati a sparare prima sul corso di P e poi mi sono venuti a fare il buccino qua sotto!!»,), soggiungendo «a dispetto dell'invito di sua madre a «stare zitta» che Ma.Ch., scarcerato di recente, era coinvolto nell'esplosione («devo parlare», devo parlare», Ma.Ch. ora uscito e ci è venuto a fare il buccino a noi. Devo parlare per forza! Nessuno parla?»; «l'ipotesi di Na.No. trovava riscontro nelle affermazioni di Na.Gi.. che condannava il gesto e di Na.Mi. che mostrava preoccupazione che suo nipote potesse essere costituire un bersaglio, in quanto solito frequentatore della zona di P; «Na.Ma. riferiva di essere stata ella stessa bersaglio di atti intimidatori e di minacce di morte a opera di Ma.Ch., raccontando che questi le aveva chiesto di riferire a suo padre che i (Omissis) gli avevano ucciso due cugini (Mi.An. e Do.Ca.) e che adesso toccava a loro e che avrebbero dovuto perdere due «sorelle» (Na.No. e la stessa Na.Ma.); «Na.Gi. confermava di aver visto gli autori della «stesa» in quanto presente sul Corso P al momento degli spari («sul corso hanno sparato».li ho visti io», sul corso che hanno sparato».li ho visti io», li ho visti io»), circostanza confermata anche da Sc.Co. che, a sua volta, sosteneva di averlo appreso da suo figlio;

iv) le conversazioni intercorso tra Ma.Ch. e i correi dopo l'esplosione, avvenuta alle ore 2:04, di alcuni colpi di arma da fuoco e la deflagrazione di un ordigno, sotto l'abitazione del primo. Ma.Ch. invitava i presenti (Co.Lu., Fe.Al., Va.Lo. e Fl.Ci.) a lasciare l'abitazione, affermando che gli autori erano stati «gli (Omissis) di l' gi» (così indicando il clan (Omissis)-(Omissis)). Poco dopo, parlando al telefono con Va.Lo., gli ordinava di procedere («procedi l'»), chiaramente alludendo a un'azione di risposta che, effettivamente, seguiva, alle ore 3:00, quando un ordigno artigianale esplodeva presso il Parco (Omissis). In seguito all'ultima esplosione, Ma.Ch. «alla considerazione di sorpresa svolta dal cognato Gi.Do. («un'altra ne hanno messa, vedi») «senza scomporsi replicava «a rispost'» e, raggiunto dalla telefonata di Fl.Ci. che gli chiede cosa stia succedendo, commentava con disappunto le attenzioni da parte dei suoi affiliati che lo stavano tutti chiamando al telefono («un altro cretino»

questo? tutti quantimi stanno chiamando?);

v) il tenore dellâ?sms tra Fe.Al. e Ra.Je., nel quale il primo â? a commento dellâ?agguato appena subito da Ma.Ch. â? affermava che â?Ma.Ch gli farÃ mangiare il fegato con le stronzate che hanno fatto gli scemi quaggiÃ¹â?.

La Corte territoriale ha ritenuto altresÃ sussistenti le aggravanti, cosÃ come contestate, dellâ?art. 416-bis 1. e dellâ?art. 112 cod. pen.

3.2. Quanto ai reati riguardanti le armi sequestrate il 9 agosto 2022, contestati ai capi 2), 3) e 4) dellâ?imputazione, la responsabilitÃ di Ma.Ch., Fe.Al., Co.Lu., Va.Lo., Am.An. e Fl.Ci. Ã, ancora una volta, provata dalle indagini tecniche.

Vengono in rilievo le conversazioni intercettate sullâ?utenza in uso a Fe.Al. e di quelle ambientali nellâ?abitazione di Ma.Ch. â? riprodotte integralmente nella sentenza di primo grado alle p. 80 e s. e richiamate per sintesi nella sentenza impugnata â? che danno contezza dei commenti â?a caldoâ? dopo il sequestro delle armi a disposizione del gruppo, della preoccupazione di non avere piÃ¹ la dotazione necessaria per affrontare la contrapposizione sul territorio con il clan (Omissis) e della conseguente spasmodica ricerca di altre armi, di cui si indicano anche i costi. I dialoghi danno atto della comune consapevolezza degli imputati che le armi, custodite da Fl.Ci. e Fe.Al., fossero a disposizione del gruppo criminale e della convinzione che la responsabilitÃ del loro ritrovamento fosse da ascrivere alla condotta superficiale di Fl.Ci. che, pur se piÃ¹ volte sollecitato a spostarle da quel luogo, situato nei pressi dellâ?abitazione di Fe.Al., non aveva dato seguito a tale sollecitazione. Inoltre, tutti gli imputati hanno reso confessione relativamente a tali reati.

4. Avverso la sentenza in preambolo ricorrono i suindicati imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, sviluppando, ciascuno, i motivi che si enunciano di seguito nei limiti previsti dallâ?art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

4.1. Ma.Ch. ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Perone, e denuncia i seguenti cinque motivi di ricorso.

4.1.1. Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla confermata riferibilità dell'azione intimidatoria di cui al capo 1) a Ma.Ch., in qualità di mandante.

Il ricorrente denuncia come illogica e, comunque, insoddisfacente la motivazione del Giudice di appello sotto i seguenti profili:

-l'erroneità della premessa logica posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, secondo la quale l'esplosione dell'ordigno era inserita nell'ambito della faida tra il clan (Omissis)-(Omissis) e il clan (Omissis)-(Omissis). Il ricorrente denuncia come siano state valutate parzialmente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pi.An., trascurato il dato della coeva deflagrazione di un ordigno presso l'abitazione del ricorrente e i commenti da questi fatti in proposito, sulla cui base era invece evidente che l'attentato per cui il processo dovesse ricondursi alla frangia (Omissis) (gli (Omissis)), dunque da ascrivere a frizioni interne allo stesso clan (Omissis)-(Omissis); osserva che, ove l'attentato presso l'abitazione di Na.Ci., uomo appartenente a quest'ultimo clan, fosse stato opera di Ma.Ch., la vittima non avrebbe avuto alcuna ragione a imputare agli (Omissis) e non a (Omissis) l'attentato realizzato nei suoi riguardi quella stessa sera;

-l'immotivata enfattizzazione di quanto captato in ambientale all'interno dell'abitazione di Na.Ci. e, segnatamente, i dialoghi tra Na.Ma. e Na.No. Na.Ci., la cui genuinità e sincerità è stata ritenuta sulla base di argomentazioni del tutto assertive.

Si censura come, in definitiva, il giudizio di colpevolezza di Ma.Ch. sia stato fondato su una mera responsabilità da posizione, a causa del ruolo di vertice rivestito nel clan (Omissis)-(Omissis), senza la doverosa verifica sulla struttura e sulle dinamiche operative dell'associazione camorristica e senza alcuna verifica sulla possibilità di ricondurre il potere deliberativo dell'attentato al ricorrente, senza, dunque, indicare il quando e il quomodo del mandato omicidiario.

Sotto tale aspetto, si pone in rilievo l'inverosimiglianza cronologica della ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, dopo un primo agguato avvenuto su corso P a opera di sodali di Ma.Ch., sarebbe seguito come reazione il pestaggio di Me.Ra., sicché il ricorrente, venuto a conoscenza di tanto, avrebbe ordinato ai suoi uomini di procedere con l'attentato nei pressi dell'abitazione di Na.Ci. Il tutto, nel breve volgere di mezz'ora e con l'obiettivo impossibile che il ricorrente avesse potuto conferire il mandato all'esecuzione materiale, individuato in Fe.Al., come dimostrato dall'utenza di questi che, monitorata, non ha registrato chiamate in entrata in epoca antecedente prossima alla deflagrazione.

Si censura altresì l'inconciliabilità logica della tesi che vorrebbe costui come autore materiale dell'attentato esplosivo e la circostanza che questi abbia raggiunto l'abitazione di Ma.Ch. appena pochi secondi dopo l'esplosione.

4.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 416-bis 1. cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della aggravante mafiosa.

La stessa Ã stata ritenuta senza alcuna motivazione, invece doverosa, sulla pretesa caratura mafiosa del gruppo del quale hanno fatto parte i soggetti agenti, del tutto trascurando la circostanza dell'avvenuta assoluzione di Ma.Ch. dal reato di cui all'articolo 416-bis cod. pen., come dimostrato dal dispositivo della relativa sentenza allegato dalla difesa. Inoltre, l'aggravante in parola Ã stata configurata senza svolgere alcuna distinzione tra criminalitÃ organizzata comune e di stampo mafioso, con la paradossale conseguenza che stando al ragionamento esplicitato in sentenza l'aggravante dovrebbe applicarsi indiscriminatamente a qualsiasi tipo di attentato, attraverso un illogico e pericoloso automatismo.

4.1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di confermata esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente censura l'illogica valorizzazione dei precedenti penali (senza avere riguardo all'avvenuta assoluzione per il grave reato di partecipazione ad associazione mafiosa), l'eccessiva enfattizzazione della gravitÃ del reato (senza considerare che l'ordigno era esploso in orario notturno, quindi in un momento di minore rischio per l'incolumitÃ pubblica) e l'affermato carattere utilitaristico della confessione con riferimento alla detenzione delle armi.

4.1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 133 e il correlato vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio in concreto irrogato.

A fronte di specifiche doglianze contenute nell'appello, la motivazione del Giudice di secondo grado che ha richiamato per relationem quella di primo grado risulta del tutto insoddisfacente, poichÃ lo scostamento dal minimo edittale Ã stato operato sulla base di argomentazioni congetturali, illogiche e in parte anche avulse dalle risultanze di prova, considerato il dato che l'esplosione, avvenuta a notte fonda, non aveva cagionato danni a persone.

4.1.5. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione con riferimento agli aumenti disposti a titolo di continuazione che

secondo il ricorrente ?? sarebbero stati parametrati in violazione del dovere di motivazione imposto dalle Sezioni Unite Pizzone.

4.1.6. In data 24 luglio 2025 la difesa di Ma.Ch. ha depositato motivi aggiunti, limitatamente al primo motivo del ricorso principale.

Segnatamente ?? facendo seguito alle critiche mosse sin dalla fase di appello al ??teorema dâ??accusaâ?• secondo cui lâ??attentato sub iudice sâ??inserisse nella faida tra il clan (Omissis) ed il clan (Omissis) (Omissis) ?? (Omissis) -(Omissis) e ribadendo la tesi alternativa che vedeva gli scissionisti (Omissis) quali autori dellâ??attentato a Na.Ci. e allo stesso Ma.Ch. ?? si segnalano a conforto di tale ultima prospettazione le dichiarazioni rese il 24 gennaio 2025 dal collaboratore Br.Gi.(il cui verbale Ã stato allegato ai motivi aggiunti ai fini dellâ??autosufficienza del ricorso). Questi, intraneo al clan (Omissis), non solo ha confermato lâ??esistenza di frizioni allâ??interno del clan (Omissis) tra costoro e la cordata legata alla famiglia (Omissis) ((Omissis)), ma ha altresÃ spiegato la ragione dei contrasti e la causale che aveva condotto questi ultimi a colpire Na.Ci.. CosÃ, testualmente il dichiarante: ??De.Ma. Ã stato libero per circa un anno per essere poi arrestato per lâ??omicidio del figlio di De.Gi.. Di questo omicidio non so nulla. Dopo lâ??arresto di De.Ma. uscÃ dal carcere No.An., cugino di Sa.Al. Il No.An. ebbe la reggenza del clan sino al suo arresto, avvenuto per unâ??estorsione fatta ad un suo parente. Per ordine di De.Ma. prese la reggenza del clan Na.Ci.. Questa cosa, come ho detto, non andÃ bene ai (Omissis). Intanto, infatti, erano usciti De.Fr., prima, e poi De.Gi. Si pensava che il comando sarebbe stato dato a De.Gi., ma non fu cosÃ. Si trattava di un secondo smacco perchÃ, giÃ quando fu arrestato De.Ma. si pensava che avrebbe comandato De.Sa. e invece venne scelto No.An.. Tutto questo portÃ allâ??agguato da parte di (Omissis) contro Na.Ci.. Su questo ho giÃ riferitoâ?•.

4.2. Am.An. ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Perone, e ?? con lâ??unico motivo di ricorso ?? denuncia la violazione dellâ??art. 648 cod. pen. e lâ??erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 3), da inquadrarsi nella diversa fattispecie del favoreggiamento reale.

Il ricorrente premette che, pur trattandosi di sentenza emessa ai sensi dellâ??articolo 599-bis cod. proc. pen., il giudice di appello Ã comunque tenuto a controllare la corretta qualificazione giuridica del fatto, tanto al fine di evitare che lo strumento del c.d. concordato si trasformi da un accordo sulla pena a un accordo sui reati.

CiÃ premesso, lamenta la palese erroneitÃ della contestazione del fatto come ricettazione che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimitÃ, si distingue dal favoreggiamento reale per

l'elemento soggettivo, in base alla finalità perseguita dal soggetto attivo, poiché nella ricettazione il reo agisce per procurare a sé o altri un profitto, laddove nel favoreggiamento reale il beneficiario del vantaggio è l'autore del reato.

Sulla scorta di tali considerazioni, invoca l'annullamento della sentenza.

4.3. Fl.Ci., ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Del Vecchio, e denuncia i seguenti due motivi di ricorso.

4.3.1. Con il primo deduce la violazione dell'art. 112 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità della circostanza aggravante delle pi¹ persone riunite relativamente ai reati contestati ai capi 2), 3) e 4).

L'aggravante è stata ritenuta in virtù di un ragionamento logico errato, dandosi per provato che la stessa potesse essere estesa anche ai correi non presenti al momento della commissione del fatto fossero, ma consapevoli che il reato sarebbe stato consumato con quelle modalità.

Sotto altro profilo, si denuncia la violazione del principio del ne bis in idem, poiché lo stesso fatto (costituito dalla presenza di pi¹ persone riunite) sarebbe stato considerato sia ai fini dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., sia ai fini di quella di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen., relativamente alle finalità e al metodo mafioso. Inoltre, avverte il ricorrente, l'aggravante de qua non può essere applicata al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, trovando applicazione unicamente in relazione ai reati realizzati dalla partecipazione di due persone e non ai reati plurisoggettivi, nei quali il maggior numero di concorrenti è connaturale all'essenza della fattispecie.

L'errore, secondo la tesi del ricorrente, si sarebbe riverberato sull'entità della pena e, come tale, tale vizio può costituire oggetto di ricorso per cassazione anche ove, come nel caso di specie, l'imputato abbia concordato la pena ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen.

4.3.2. Il secondo motivo si appunta sulla violazione dell'art. 10 legge n. 497 del 1974 e

sul correlato vizio di motivazione con riferimento al capo 2) dell'imputazione. È errato il ragionamento seguito dalla Corte territoriale che, nel riprendere sul punto la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che la detenzione dell'arma clandestina potesse concorrere con il reato del possesso dell'arma comune da sparo. Tale errore si sarebbe riverberato sulla

dosimetria della pena, avendo inciso sull'individuazione della "base" da cui partire per il calcolo posto a fondamento del concordato.

4.4. Fe.Al. e Va.Lo., per il tramite del comune difensore di fiducia, avv. Del Vecchio, denunciano i seguenti sette motivi.

4.4.1. Con il primo, lamentano il vizio di motivazione in punto di confermata responsabilità per il reato di cui al capo 1), con particolare riferimento all'omessa adeguata valutazione del contributo dichiarativo del collaboratore di giustizia Pi.An..

In particolare, i ricorrenti lamentano l'omesso confronto del Giudice di appello con le obiezioni sollevate a proposito: i) della genuinità delle dichiarazioni del collaboratore, non presente al summit in merito al quale ha riferito e che aveva un interesse personale stringente a rendere dichiarazioni, ossia quello di sfuggire alla sentenza di morte emessa nei suoi riguardi; ii) dell'apoditticità e illogicità dell'affermazione secondo cui per l'attentato era stato utilizzato materiale esplosivo e che lo stesso era stato posizionato e innescato dai due ricorrenti.

4.4.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 648 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di ribadita configurabilità del reato di ricettazione, ritenuto sussistente alla sola stregua della condotta di detenzione del bene, senza alcun accertamento sulle modalità con cui il bene era entrato nella disponibilità degli imputati.

4.4.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 678 cod. pen. e vizio di motivazione, relativamente all'errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1).

I ricorrenti riprendono le considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso e avversano la qualificazione giuridica del fatto, erroneamente inferita in via esclusiva dai danni provocati dalla deflagrazione.

4.4.4. Il quarto motivo si appunta sulla motivazione riguardante l'aggravante c.d. mafiosa della quale la Corte territoriale ha ribadito la sussistenza con una motivazione "di stile", senza alcuna indagine sulla componente volitiva richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie l'assenza di certezza, oltre il ragionevole dubbio, riguardo alla paternità degli eventi in contestazione e l'assenza di una vera e propria faida tra famiglie, rendono evidente il vizio motivazionale da cui la sentenza impugnata è affetta.

4.4.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. pen. e vizi di motivazione.

L'aggravante è stata ritenuta in virtù di un ragionamento logico errato, dandosi per provato che la stessa potesse essere estesa anche ai correi non presenti al momento della commissione del fatto fossero, ma ritenuti consapevoli che lo stesso sarebbe stato consumato con quelle modalità.

Sotto altro profilo, si denuncia la violazione del principio del ne bis in idem, poiché lo stesso fatto (costituito dalla presenza di più persone riunite) sarebbe stato considerato sia ai fini dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., sia ai fini di quella di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen., relativamente alle finalità e al metodo mafioso. Inoltre, avverte il ricorrente, l'aggravante de qua non può essere applicata al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, trovando applicazione unicamente in relazione ai reati realizzati dalla partecipazione di due persone e non ai reati plurisoggettivi, nei quali il maggior numero di concorrenti è connaturale all'essenza della fattispecie.

4.4.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell'art. 6 legge n. 895 del 1967 e dell'art. 10 legge n. 497 del 1974 e vizio di motivazione.

Tali reati, mai contestati, sono stati illogicamente ritenuti sussistenti e hanno inciso sugli aumenti di pena operati a titolo di continuazione.

La Corte di appello, in particolare, quanto al capo 1), ha erroneamente ritenuto che il riferimento all'art. 6 legge n. 895 del 1967, abrogato, contenuto nella sentenza appellata integrasse una mera svista, emendabile attraverso la valorizzazione del percorso logico giuridico dello stesso Giudice di primo grado. Al contrario la lettura della motivazione del Giudice di primo grado rende ragione del fatto che i ricorrenti sono stati condannati per un reato abrogato e ritenuto mai contestato.

Del pari errata la motivazione del Giudice di primo grado (p. 96) laddove, quanto al capo 2), ritiene sussistente oltre all'art. 23 L. n. 110 del 1975 anche il reato di cui all'art. 10 L. n. 497 del 1974, non potendo le fattispecie concorrere se si tratta della stessa arma.

4.4.7. Con l'ultimo motivo si deducono più vizi di motivazione in punto di ribadita esclusione delle circostanze attenuanti generiche e in punto di dosimetria della pena, anche sotto il profilo degli aumenti per continuazione.

4.5. Infine, Co.Lu., per mezzo del difensore avv. Spina, deduce i seguenti quattro motivi.

4.5.1. Il primo motivo riguarda la contraddittorietà, l'illogicità e, comunque, la carenza di motivazione in punto di affermata responsabilità del ricorrente per il reato contestato al capo 1).

Si avversa la ricostruzione dei Giudici di merito secondo i quali l'attentato si sarebbe sviluppato nella cornice di una contrapposizione tra famiglie o gruppi organizzati sul territorio e avrebbe come antecedenti logici la "stesa" su corso Ponticelli e l'aggressione ai danni di Me.Ra. Si denunciano come del tutto assertive e illogiche le motivazioni con le quali la Corte territoriale ha superato la segnalata discrasia tra l'orario della deflagrazione e quello dell'intercettazione ambientale che colloca il ricorrente a casa di Ma.Ch. dopo poco più di un minuto dall'attentato, a dispetto del tempo di percorrenza di quel tragitto stimato in circa tre minuti, ove percorso a velocità sostenuta. Secondo il ricorrente, dunque, l'orario dell'esplosione (00.54.44) e la distanza percorribile in tre minuti a velocità sostenuta sono assolutamente incompatibili con l'arrivo di Co.Lu. alle 00.56.15 presso l'abitazione di Ma.Ch., attestato dalla conversazione ambientale captata nell'abitazione di quest'ultimo.

Si denuncia, inoltre, come illogica l'interpretazione delle conversazioni tra presenti all'interno dell'abitazione di Na.Ci. in occasione delle quali il gruppo di Ma.Ch. " genericamente indicato come "quelli di sopra le case" e, soprattutto, il ricorrente non " in alcun modo menzionato tra i presunti autori dell'azione.

I giudici di merito hanno ritenuto erroneamente esistenti episodi, quali l'incursione su Corso Ponticelli e il pestaggio di Me.Ra., non riscontrati obiettivamente né nelle intercettazioni ambientali, né nelle indagini di polizia giudiziaria.

È del tutto immotivatamente enfatizzata la conversazione, successiva all'esplosione, tra Fe.Al. e la compagna, nella quale non si fa in alcun modo riferimento al ricorrente che, pertanto, potrebbe essere stato prelevato successivamente ai fatti e, inconsapevolmente, portato a casa di Ma.Ch..

Da ultimo, si deduce che la tesi dell'utilizzo di un ordigno artigianale con miccia a lenta combustione non " suffragata da alcun accertamento scientifico, sicché finisce per essere del tutto assertiva.

4.5.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta aggravante ai sensi dell'articolo 416-bis 1. cod. pen.

Il Giudice di appello ha trascurato la produzione da parte della difesa di Ma.Ch. del dispositivo della sentenza di assoluzione di questi dalla condotta di partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso e, sebbene per pacifica giurisprudenza non occorra che il soggetto agente sia partecipe del sodalizio mafioso, nel caso di specie non risulta provato che il ricorrente avesse agito al fine di agevolare il clan (Omissis)-(Omissis).

4.5.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta conferma della qualificazione del fatto contestato sub 1).

Stante l'assenza di prove scientifiche circa la composizione dell'ordigno, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata in quella di cui all'art. 678 cod. pen., con conseguente adeguamento della pena.

4.5.4. Con l'ultimo motivo si lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di ribadita dosimetria della pena ed esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

I Giudice di merito hanno eluso il dovere rafforzato di motivazione e superato le censure difensive con mere formule di stile, senza tenere conto di con specifico riferimento alle circostanze attenuanti generiche del comportamento processuale serbato dal ricorrente che ha ammesso le sue responsabilità riguardo alla detenzione delle armi.

5. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di Am.An. e Fl.Ci. ed il rigetto di dei ricorsi dei restanti ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi di Am.An. e di Fl.Ci. non superano il vaglio di ammissibilità, mentre i ricorsi di Ma.Ch., Fe.Al., Va.Lo. e Co.Lu. che deducono censure in parte infondate e in parte inammissibili vanno complessivamente rigettati.

1. I motivi del ricorso di Ma.Ch. sono privi di pregio per le ragioni che si indicano di seguito.

1.1. Il primo "motivo non consentito in quanto generico e reiterativo.

1.1.1. Le censure del ricorrente muovono da una lettura parcellizzata delle fonti di prova e coincidono con quelle contenute nel primo motivo di appello, cui la Corte territoriale ha dedicato diffusa motivazione nelle p. da 54 e s. della sentenza, fornendo risposte aderenti alla provvista probatoria e scevre da fratture logiche su ciascuna delle questioni prospettate dalla difesa, ivi comprese quelle riguardanti l'asserita assenza di prova del presupposto della "stesa" di corso Ponticelli e dell'aggressione a Me.Ra., l'attendibilità delle affermazioni captate in ambientale, infine l'impossibilità della presenza presso l'abitazione di Ma.Ch. degli autori materiali a pochi minuti dalla deflagrazione.

Segnatamente, i Giudici di merito hanno ritenuto Ma.Ch. il mandante dell'agguato sulla scorta di una serie di elementi fortemente indiziari: i) la collocazione dell'esplosione nella cornice di una vera e propria faida tra gruppi criminali mafiosi, uno dei quali ((Omissis)-(Omissis)) nel quale Ma.Ch. occupa una posizione di vertice; ii) la riunione presso l'abitazione di Ma.Ch. prima dell'esplosione, quindi la convergenza nello stesso luogo degli esecutori materiali; iii) la presenza di Me.Ra. presso l'abitazione di Ma.Ch. e i commenti sull'aggressione da questi subita; iv) le dichiarazioni captate tra i destinatari dell'agguato, i componenti del gruppo familiare di Na.Ci., unanimemente convinti che l'agguato provenisse da Ma.Ch. (espressamente nominato) e dal suo gruppo. Tali dichiarazioni, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, non costituiscono mere ipotesi, perché Na.Gi. afferma di avere visto coloro i quali avevano appena fatto la "stesa" su corso (Omissis) e Na.Ma. rievoca le minacce personalmente ricevute da Ma.Ch.; iv) il commento svolto da Ma.Ch. dopo la terza esplosione, anch'essa da lui autorizzata, che afferma trattarsi della risposta, cos' legando inscindibilmente le tre deflagrazioni succedutesi nella notte tra il 22 e 23 luglio 2022.

La Corte ha dunque indicato gli elementi fattuali dai quali ha fatto discendere la prova che l'imputato fosse il mandante dell'attentato, con motivazione che fa buon governo dell'insegnamento secondo cui "In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova

dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalit  efficiente con le attivit  poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere lâ tipicit  della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con lâ indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realt   • (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101    01; Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295    01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310    01).

Le doglianze difensive sul punto appaiono dunque inammissibili perch  , esclusivamente in fatto, si risolvono in un'  improponibile sollecitazione a svolgere rivalutazioni squisitamente di merito, precluse in questa sede.

1.1.2. L'  inammissibilit  del motivo principale riverbera i suoi effetti sul motivo aggiunto.

L'  inammissibilit  di un motivo del ricorso principale, cui si colleghi un motivo aggiunto, travolge infatti, quest'  ultimo anche nel caso in cui il ricorso principale contenga altri motivi fondati e comunque non inammissibili (vedi, da ultimo, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi Sherif, Rv. 287482    03).

In ogni caso, osserva il Collegio che il motivo nuovo riposa sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Br.Gi., mai ascoltato nel corso dei giudizi di merito e dunque che non possono essere prese in considerazione alcuna. Nel giudizio di legittimit  non   , infatti, consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli che lâ interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano   prova nuova   e non comportino un'  attivit  di apprezzamento circa la loro validit  formale e la loro efficacia nel contesto delle prove gi  raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 1, n. 15764 del 22/04/2025, B., Rv. 287883 -01; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609    01); circostanze, queste ultime, non riscontrabili nel caso in esame.

1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, concernente lâ aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen., lo stesso va rigettato.

Non    superfluo ricordare che lâ aggravante, ritenuta sussistente dal Giudice di primo grado sotto il duplice profilo del metodo e dell'agevolazione (p. 51 e s.),    stata motivata dalla Corte territoriale (p. 60), coerentemente con il motivo di gravame, limitatamente all'agevolazione.

Sicch      anche ove si aderisse alla tesi del ricorrente in punto d'  insussistenza del profilo dell'agevolazione del gruppo mafioso    lâ aggravante residuerebbe sotto quello del metodo

mafioso.

In ogni caso, la Corte di appello e, prima di essa, il Giudice di primo grado, hanno reso una motivazione coerente con le risultanze processuali in merito alla sicura cornice nella quale inserire le condotte oggetto del procedimento, ovvero sia la contrapposizione tra le due famiglie di camorra, il clan (Omissis)-(Omissis) e il clan (Omissis)-(Omissis), in lotta per il controllo del territorio e, segnatamente, del quartiere di Ponticelli, teatro da lungo tempo di frequenti azioni di fuoco, omicidi e attentati dinamitardi, a tal fine richiamando a sostegno più¹ provvedimenti giudiziari e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pi.An.

Per tale via, si è ritenuto che la gravità dell'atto dimostrativo, la micidialità dell'ordigno, il luogo in cui è avvenuto l'attentato, la causale dello stesso fossero tutti elementi convergenti nella dimostrazione che gli imputati avessero agito col consapevole intento di agevolare il clan di appartenenza, al fine di affermarne il predominio sul territorio, con un'azione dalla chiara valenza intimidatoria nei riguardi dell'opposto gruppo criminale.

Se dunque è ben vero come afferma il ricorrente che la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (ex multis Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, Solimando, Rv. 284471/01), è altrettanto evidente che le sentenze di merito hanno dato conto sia della natura mafiosa del gruppo di appartenenza dei soggetti agenti, sia della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, facendosi altresì carico di spiegare le ragioni per le quali si è ritenuta, in assenza delle motivazioni della sentenza, del tutto influente la produzione del mero dispositivo della sentenza, emessa in altro procedimento, riguardante l'assoluzione di Ma.Ch. dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

1.3. Il terzo motivo, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile.

La Corte territoriale, riprendendo la motivazione della sentenza di primo grado, ha correttamente posto l'accento sulla gravità dei fatti, sui precedenti penali e sulla parzialità e strumentalità della confessione.

Tale motivazione è rispettosa del principio espresso da questa Corte secondo cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle

specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (ex multis, di recente, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693    01).

Inoltre, quanto alla doglianza del ricorrente sulla valorizzazione della strumentalit  e parzialit  della confessione, pertinente si reputa l'arresto secondo cui, invece,   legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a scagionare taluni concorrenti) (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454    01; si veda anche Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108    01).

1.4. Non meritano considerazione il quarto e quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni prospettate.

Sfugge in primo luogo a censura il ragionamento svolto dai Giudici di merito per la determinazione del trattamento sanzionatorio poich  la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalit  che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o pi ¹) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta   insindacabile in sede di legittimit , purch  sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non   necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo pu  essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Ugualmente privo di pregio il motivo con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in punto di eccessivit  dell'aumento, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., per i reati-satellite.

La difesa, pur senza indicarlo espressamente, invoca il principio espresso da Sez. Un. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269.

E, tuttavia, se   vero che il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.,   tenuto a motivare, non solo in ordine

all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216), altrettanto innegabile come precisato nella sentenza Sez. U. Pizzone, citata che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Ciò che non è accaduto nel caso che ci occupa; anzi, il Giudice di appello ha motivatamente posto in risalto (p. 61) la congruità degli aumenti così come apprezzati dal Giudice di primo grado, valorizzando l'obiettivo gravità dei fatti.

2. L'unico motivo di ricorso denunciato da Am.An. è inammissibile sotto pi¹ profili.

Va, in primo luogo premesso che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo) (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 -01).

La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche e il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, Abbattista, Rv. 285702 -03). Dunque, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale.

Osserva, dunque, il Collegio che Am.An. nel censurare la qualificazione giuridica del fatto denuncia una censura non consentita, oltre che del tutto aspecifica perché si limita a citare ampia giurisprudenza di legittimità in tema di differenza tra la ricettazione e il favoreggiamento

reale, senza tuttavia chiarire per quale motivo, nel caso specifico, il reato dovrebbe essere diversamente qualificato.

3. Analoghe considerazioni in punto di inammissibilit  dei motivi del ricorso di Fl.Ci., anch'essi estranei a quelli consentiti avverso una sentenza di cd. concordato.

Come appena chiarito, la rinuncia a tutti i motivi di appello, a esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche e il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, Abbattista, Rv. 285702    03, cit.).

4. I ricorsi di Fe.Al. e Va.Lo. vanno rigettati.

4.1. Non coglie nel segno il primo motivo.

Quanto alle propalazioni di Pi.An., le sentenze di merito (si veda p. 47 di quella appello e p. 18 di quella di primo grado) hanno posto in risalto la genuinit  delle stesse, evidenziando che il collaboratore si era accusato di condotte delittuose per le quali non era stato sino a quel momento indagato, sottolineando altres  l'assenza di elementi alla stregua dei quali ritenerle ispirate da intendimenti calunniatori, non senza evidenziare che le stesse avevano trovato ampio riscontro nell'attivit  tecnica.

 , dunque, manifestamente infondata la censura che addebita alla sentenza impugnata il mancato ossequio dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimit  in tema di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore.

In questo ambito, innanzitutto,   necessario richiamare il principio di diritto secondo cui  Nella valutazione della chiamata in correit  o in reit , il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilit  soggettiva del dichiarante e l'attendibilit  oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilit  soggettiva del dichiarante e l'attendibilit  oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale  (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145). Tale arresto giurisprudenziale, nel solco di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, afferma che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia cui il

giudice di merito deve conformarsi non può² che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante (desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato); dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata oggetto di vaglio (fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità); dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465). Si può, tuttavia, evidenziato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente, essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348).

Ciò premesso, in questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale quale quella posta in essere dai ricorrenti tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni del chiamato in recluso, dev'essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel valutare le propalazioni di tale soggetto, eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato devono essere superate, vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, attraverso un percorso argomentativo necessariamente unitario (Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, cit.).

Non può valere la critica mossa nel ricorso sull'esistenza di un interesse del dichiarante a collaborare (del quale era stata decretata la condanna a morte), poiché com'è noto neppure il generico interesse a fruire dei benefici premiali non di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia, come nel caso in esame, doverosamente sottoposte a vaglio critico (Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019, Patanò, Rv. 274921 e 01; Sez. 3, n. 8161 del 26/11/2009, dep. 2010, La Delfa, Rv. 246210 e 01; Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004, Belforte, Rv. 229106 e 01).

4.2. Inammissibilmente dedotto il secondo motivo di ricorso, con il quale si dubita della sussistenza del reato di ricettazione.

In considerazione di quanto esposto al par. 3.2. della premessa della presente sentenza, è provato che tutte le armi e le munizioni sequestrate appartenevano ed erano a disposizione del

clan (Omissis)-(Omissis), a tal fine custodite da Fe.Al. e Fl.Ci., quest'ultimo unanimemente ritenuto il responsabile del sequestro, non avendo provveduto, nonostante i ripetuti solleciti, a spostarle in altro luogo.

Ciò premesso, è indubitabile la correttezza della qualificazione giuridica ritenuta dai Giudici di merito che hanno dato concordemente atto della circostanza che il verbale di sequestro indicava che si tratta di arma avente la matricola abrasa, dunque clandestina.

A tale proposito è appena il caso di ricordare che il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, in quanto la mancanza dei contrassegni identificativi dell'arma di cui all'art. 11 L. 110/75 o la loro abrasione, dimostra in mancanza di elementi contrari il proposito di occultamento del possessore e la sua consapevolezza della provenienza illecita della stessa (ex multis, Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868-01).

4.3. Del tutto infondatamente e genericamente il ricorrente dubita della micidialità del congegno che i Giudici di merito hanno inferito dall'entità dei danni riscontrati e, segnatamente, dalla completa distruzione del veicolo ove l'ordigno era allocato, dal danneggiamento di altre cinque autovetture in sosta nelle vicinanze e dall'effrazione degli infissi di alcune abitazioni limitrofe.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che, in tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art. 678 cod. pen. è limitato oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale alle condotte aventi a oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della micidialità. Quest'ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Salvi, Rv. 280857-01. Fattispecie relativa alla detenzione, da parte dell'indagato, di quattordici manufatti, realizzati artigianalmente, contenenti ciascuno materiale esplosivo, di uno dei quali, a seguito di prova di accensione, gli artificieri avevano accertato la micidialità, avendo provocato la creazione di un cratere di 11 centimetri; vedi anche Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, Lucenti, Rv. 208255-01).

4.4. Non coglie nel segno il motivo che si appunta sulla ribadita sussistenza dell'aggravante mafiosa che il ricorrente collega all'asserita assenza di certezza oltre il ragionevole dubbio riguardo alla paternità degli eventi in contestazione e alla esistenza di una vera e propria faida tra i due gruppi criminali.

Valgono sul punto le considerazioni svolte al par. 2.1. del considerato in diritto della presente sentenza a proposito dell'omologa censura svolta da Ma.Ch.

È qui appena il caso di aggiungere come con riferimento alla posizione processuale dei ricorrenti Fe.Al. e Va.Lo. la Corte di appello abbia posto in rilievo che la piena consapevolezza dei due di agire per consolidare il prestigio criminale del gruppo sul territorio emergesse dalle conversazioni nelle quali i due, unitamente a Co.Lu., convenivano sulla necessità di colpire Ciro Na.Ci. suo cognato, Sc.Pa., cos perpetuando quella rivalità tra fazioni criminali sulla cui evidenza il ricorrente aspecificamente pone dei dubbi.

4.5. È inammissibilmente prospettato, siccome reiterativo, il motivo sulla ribadita sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.

La Corte territoriale, a fronte del pedissequo motivo di appello, ha ben chiarito che sulla base delle risultanze di prova che si sono indicate in premessa le armi sequestrate erano a disposizione del clan e necessarie per assicurarsi e difendere il predominio sul territorio. Sono altresì evidenziati i contenuti di conversazioni che coinvolgono tutti e sei i ricorrenti, sicché non si comprende sulla base di quali elementi si dubiti della possibilità di ritenere l'aggravante del numero delle persone di cinque o più¹ nei riguardi dei ricorrenti.

D'altro canto, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen. non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato (Sez. 4, Sentenza n. 27523 del 10/05/2017, Giliberto, Rv. 271126 e 01; Sez. 1, Sentenza n. 48726 del 19/05/2011, Semeraro, Rv. 252044 e 01)

È poi errata in diritto la tesi secondo la quale i Giudici di merito sarebbero incorsi nella violazione del principio del ne bis in idem e non è pertinente la giurisprudenza che esclude l'applicabilità al reato associativo, perché qui i reati cui l'aggravante si riferisce non sono necessariamente plurisoggettivi. L'aggravante del numero delle persone è compatibile con i reati commessi in concorso, anche quelli a concorso necessario, e non si applica esclusivamente all'ipotesi specifica che non viene qui in rilievo e prevista dall'art. 416-bis cod. pen., in quanto l'associazione per delinquere di stampo mafioso presuppone, per sua natura, un portato soggettivo di tipo partecipativo di assoluto rilievo (Sez. F, n. 36755 del

30/08/2022, Gaiatto, Rv. 283735 â?? 01; Sez. 6, n. 39923 del 16/07/2014, Covelli, Rv. 260709 - 01).

4.6. Il sesto motivo, nelle sue distinte censure, non puÃ² essere accolto.

4.6.1. Sotto un primo profilo, i ricorrenti lamentano di essere stati condannati per un reato â?? quello di cui allâ??art. 6 legge n. 895 del 1967 â?? mai contestato e, per giunta, abrogato e che tale errore avrebbe inciso, quale ingiustificato aumento della relativa porzione di pena applicata ai sensi dellâ??art. 81 cod. pen., sul trattamento sanzionatorio.

Osserva preliminarmente il Collegio sul punto che â?? sebbene a formulazione del capo 1) contenga un errore materiale sulla norma di legge richiamata per lâ??aggravante delle piÃ¹ persone â?? la piana lettura dellâ??imputazione rende evidente che la contestazione riguarda la detenzione (art. 2 L. n. 895 del 1967) e il porto in luogo pubblico (art. 4 L. n. 895 del 1967), aggravati dalle piÃ¹ persone riunite (art. 4 let. a) L. n. 895 del 1967 e non come indicato nellâ??imputazione art 2, let. a) L. n. 895 del 1967) di un ordigno esplosivo, nonchÃ© di averlo fatto esplodere (art. 6 legge 895 del 1967).

E, del resto, il Giudice di primo grado (p. 51) â?? dopo avere correttamente chiarito le ragioni per le quali, nel caso in esame, doveva riconoscersi il concorso tra i reati di detenzione e porto degli esplosivi, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza il criterio logico della normale anterioritÃ della detenzione rispetto al porto, quando non vi sia la prova della contemporaneitÃ delle due condotte (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/ 2021, Amato, Rv. 281668- 01), specificando che proprio la natura dellâ??oggetto materiale dei reati imponeva di ritenere che lâ??ordigno esplosivo fosse stato dapprima custodito in un luogo sicuro e poi trasportato nel luogo individuato per compiere lâ??attentato â?? ha condannato gli imputati anche per il reato previsto dallâ??art. 6 legge n. 895 del 1967, avendo ritenuto acclarato che gli imputati avevano fatto esplodere un ordigno al fine di incutere pubblico timore, nel contesto della violenta contrapposizione di cui si Ã¨ detto e in modo sicuramente consapevole e volontario.

Deve convenirsi con i ricorrenti che la Corte territoriale, nellâ??avversare il motivo di appello con cui sâ??invocava la derubricazione di tale condotta in quella di cui allâ??art. 703 cod. pen., ha reso (p. 65) una motivazione non aderente a quanto statuito dal primo Giudice, erroneamente affermando che il reato di cui allâ??art. 6 l n. 896 del 1967 era stato abrogato con legge del 13 novembre 2023 n. 159 (in vigore dal 15 novembre 2023) e che, pertanto, il Giudice di primo grado, avvedutosi dellâ??errore di contestazione, lâ??avrebbe emendato ritenendo contestata in fatto lâ??aggravante di cui allâ??art. 4 L. n. 896 del 1967 citata.

Tale motivazione della Corte territoriale Ã¨ certamente errata, sia perchÃ© â?? come appena detto â?? il Giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente il reato, sia perchÃ© il reato Ã¨ stato abrogato, ma la stessa legge di abrogazione ha introdotto lâ??art. 421-bis cod. pen, rubricatoâ??•Pubblica intimidazione con uso di armiâ??• (c.d. â??stesaâ??), che punisce la condotta di chi, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodentiâ??.

Osserva ancora il Collegio che la nuova ipotesi introdotta dallâ??art. 4, comma 2-quater del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, Ã¨ stata inserita tra i delitti contro lâ??ordine pubblico e richiede il fine specifico di â??incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblicaâ?•.

Comâ??Ã¨ evidente, le due disposizioni normative sono identiche quanto alla condotta materiale e alla finalitÃ e divergono esclusivamente per lâ??innalzamento del minimo della pena (da un anno a tre anni di reclusione), sicchÃ© attualmente il reato Ã¨ punito con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Tra le due disposizioni vi Ã¨, pertanto, certamente continuitÃ normativa e si Ã¨ realizzata unâ??ipotesi di cd abrogatio sine abolitione. Invero, il problema dellâ??individuazione della norma incriminatrice â?? nel caso di successive modifiche legislative â?? devâ??essere risolto alla stregua delle regole fondamentali del diritto intertemporale dettate dallâ??art. 2 c.p., che, ispirandosi al principio del favor rei, differenza le ipotesi della vera e propria abolitio criminis (comma 2) da quella della successione di leggi penali incriminatrici (comma 3).

Ai fini dellâ??opzione interpretativa tra le due ipotesi, non Ã¨ sufficiente il mero rilievo dellâ??uso, da parte del legislatore, di unâ??espressa formula abrogativa, giacchÃ©, in tanto puÃ² dirsi che si sia realizzata una vera e propria abolizione del reato in quanto per lâ??oggettiva perdita di disvalore del fatto il legislatore sia pervenuto ad una valutazione di totale inoffensivitÃ e di piena liceitÃ della condotta originariamente incriminata; deve invece riconoscersi un fenomeno successorio, con conseguente applicazione dellâ??art. 2 comma 3 c.p., quando, allâ??esito della comparazione tra gli elementi strutturali del fattispecie incriminatrici, persiste, anche se mutato, il giudizio di disvalore astratto per effetto di un nesso di continuitÃ ed omogeneitÃ delle rispettive previsioni normative e la valenza lesiva del fatto storico risulti tuttora penalmente rilevante, nonostante lâ??intervento legislativo che, benchÃ© formalmente abrogativo, di fatto modifica lâ??ambito di applicabilitÃ della previgente, e diversa, norma incriminatrice.

Ed Ã¨ ciÃ² che Ã¨ avvenuto nel caso in esame, laddove lâ??espressa abrogazione di una disposizione (art. 6 L. n. 895 del 1967) Ã¨ stata accompagnata con la simultanea introduzione da

parte del legislatore di un'altra disposizione (quella di cui all'art. 421-bis cod. pen.), che ricomprende esattamente le tipologie di fatti prima punibili attraverso la disposizione eliminata.

Tutto ciò premesso, in disparte l'errata risposta del Giudice di appello alla richiesta di diversa qualificazione del fatto, la censura dei ricorrenti che lamentano l'omessa eliminazione della porzione di pena per un reato non contestato e abrogato è del tutto priva di fondamento perché la condotta consistita nell'esplosione dell'ordigno, pacificamente ritenuta sussistente dal primo Giudice (la cui sentenza, peraltro, anteriore alla legge n. 159 del 2023) tuttora reato ed è, conseguentemente, corretto il relativo aumento di pena per esso irrogato.

4.6.2. La parte del sesto motivo che attinge la motivazione del Giudice di primo grado che, con riferimento all'arma di cui al capo 2), avrebbe ritenuto sussistente sia l'art. 23 L. n. 110 del 1975, sia quello di cui all'art. 10 L. n. 497 del 1974 è quest'ultimo, invece non ravvisabile trattandosi della stessa arma è inammissibile perché non devoluto con l'atto di appello e, comunque, per difetto d'interesse.

Come segnalato dal ricorrente, il Giudice di primo grado, nel corpo della motivazione relativa al capo 2) ha fatto erroneo riferimento alla possibilità che il reato di detenzione di arma clandestina possa concorrere con quello di detenzione illegale della stessa arma, possibilità che è invece esclusa da Sez. U n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902 a meno che non si tratti di pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, ipotesi quest'ultima non sussistente nel caso in esame.

Tuttavia, va osservato per un verso che il reato di cui all'art. 10 L. n. 497 del 1974 non è stato formalmente contestato e, per altro verso, che lo stesso Giudice di primo grado non ha svolto alcun aumento autonomo per il reato di detenzione illegale di arma, sicché è diversamente da quanto lamentato nel ricorso non vi è alcuna condanna per un reato non contestato né irrogazione di una porzione di pena illegittima.

Sotto altro dirimente profilo, tale motivo non era stato devoluto al Giudice di appello e la sua ammissibilità è preclusa dal disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. è secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice di secondo grado abbia correttamente omesso di

pronunziarsi in quanto esso non era stato devoluto alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 â?? 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577 â?? 01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 â?? 01).

In tal senso, il limite desumibile dalla disciplina indicata, in ordine alla non deducibilit  con il ricorso per cassazione di questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame,   posto per evitare il rischio che in sede di legittimit  sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per il solo fatto che lo stesso sia stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 â?? 01), salvo che la proposizione delle questioni non sollevate prima non costituisca lâ??effetto della diretta controdeduzione agli argomenti nuovi, enunciati â??a sorpresa  dal giudice dellâ??impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorch , per lâ??assoluta imprevedibilit  della loro rilevanza, tali questioni rientrino tra quelle non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come tali oggetto di ammissibile delibazione dalla Corte di Cassazione, ai sensi dellâ??art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852 â?? 01); situazioni che non vengono in rilievo nel caso in esame.

4.7. Sono manifestamente infondate le censure dedotte con lâ??ultimo motivo, riguardanti la ribadita esclusione delle circostanze attenuanti generiche e lâ??eccessivit  della pena, anche sotto il profilo degli aumenti per continuazione.

Vanno qui richiamate le stesse considerazioni in punto di diritto svolte nel par. 1.4. a proposito della trattazione del ricorso di Ma.Ch.

Ribadito che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione   parimenti insindacabile in sede di legittimit  , purch  sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nellâ??art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dellâ??esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv.

265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti (p. 66) mediante il puntuale riferimento alla spregiudicatezza criminale dei due ricorrenti nella gestione dellâ??attentato e nellâ??affectio mostrata nei riguardi del vertice del gruppo, Ma.Ch.

Analogamente, si sottrae alle doglianze dei ricorrenti il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio â?? che ha valorizzato, ai fini della congruit  dello stesso la gravit  dei reati, le modalit  di esecuzione e lâ??allarmante contesto criminale in cui sono maturati â?? poich  la generica doglianza sul punto oblitera il principio,

secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più¹) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché come nel caso di specie sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);

5. Quanto al ricorso di Co.Lu., è interamente versato in fatto e reiterativo il primo motivo di ricorso che addebita alla sentenza impugnata una carenza motivazionale in punto di affermata responsabilità del ricorrente per il reato contestato al capo 1).

Sulla scorta di quanto già chiarito nel par. 3.1. del considerato in diritto della presente sentenza, risulta del tutto aderente alle risultanze di prova e logicamente coerente la motivazione con la quale i Giudici di merito hanno ricostruito gli spostamenti dell'imputato e dei complici in occasione dell'attentato esplosione dell'ordigno.

Segnatamente quanto all'asserita impossibilità che Co.Lu., unitamente a Fe.Al. e Va.Lo., si fosse recato sul luogo della deflagrazione per collocare l'ordigno la Corte di appello ha ripreso la motivazione del Giudice di primo grado, ancorata ad una analitica valutazione delle celle agganciate dal telefono di Fe.Al. e alla affermazione di questi di avere arretrato la Campania insieme al ricorrente.

I Giudici di merito si sono fatti altresì carico di replicare all'obiezione difensiva riguardante l'illogicità della tempistica, richiamando quanto risultante dalle investigazioni ossia la circostanza che fosse prassi per ordigni artigianali di potenza tale quale quello utilizzato per l'attentato a Na.Ci. era quella di utilizzare una miccia pirotecnica a lenta combustione; ciò che aveva dato la possibilità agli autori materiali di allontanarsi rapidamente dopo l'innescio e di recarsi presso l'abitazione di Ma.Ch., pacificamente raggiungibile in appena tre minuti. Contrariamente a quanto censurato nel ricorso, tale motivazione è tutt'altro che illogica e sprovvista di aggancio scientifico, poiché riposa sui risultati investigativi, pacificamente utilizzabili per il rito prescelto, non realmente avversati dalla difesa.

5.2. Quanto al motivo riguardante la ribadita sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. devono richiamarsi le considerazioni già svolte al par. 1.2 e 4.4. del considerato in diritto della presente sentenza, in occasione della trattazione degli analoghi motivi di ricorso svolti rispettivamente da Ma.Ch. e da Fe.Al. e Va.Lo., cui si rinvia.

5.3. La censura di cui all'ultimo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente lamenta la conferma, da parte del Giudice di appello, del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico.

La Corte territoriale è a fronte della richiesta dell'appellante del beneficio in parola al solo fine di adeguare la pena al fatto concreto ha confermato la valutazione del Giudice di primo grado valorizzando la gravità della condotta, l'affectio mostrata nei riguardi del reggente Ma.Ch. e la parzialità della confessione.

Tale motivazione resiste, alla stregua della giurisprudenza di legittimità che si è già richiamata, alle censure aspecifiche del ricorrente.

6. Tutti i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali; Am.An. e Fl.Ci. per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) vanno altresì condannati al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Am.An. e di Fl.Ci. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di Ma.Ch., Fe.Al., Va.Lo. e Co.Lu. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi di appello (ex art. 599-bis cod. proc. pen.) con cui si intenda censurare la qualificazione giuridica del fatto o la sussistenza di circostanze aggravanti. L'accordo delle parti, infatti, implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, comprese quelle relative alla qualificazione del reato, con la sola eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione, nel processo penale, disciplinato dagli art. 606 e ss. c.p.c., è un mezzo di impugnazione ordinario, costituzionalmente previsto avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale ed esperibile negli altri casi previsti dal codice di procedura penale, tramite il quale l'imputato lamenta un errore di diritto compiuto dal giudice nell'applicazione delle norme di diritto sostanziale (c.d. *error in iudicando*) o di diritto processuale (c.d. *error in procedendo*). Legittimata a ricorrere è la parte che vi abbia interesse e conseguentemente le parti necessarie quali l'imputato (a mezzo di difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori) e il pubblico ministero. Altresì, possono proporre ricorso anche le parti ritualmente costituite come la parte civile, civilmente responsabile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria. I giudici della Cassazione possono decidere soltanto nell'ambito dei motivi palesati dal ricorrente, in quanto il giudizio verte sulla fondatezza di tali motivi che devono corrispondere alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 c.p.p.:

- eccesso di potere;
- error in iudicando;
- error in procedendo;
- mancata assunzione di una prova decisiva;
- carenza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso può essere presentato da una parte o da un suo difensore, che deve essere iscritto ad un albo speciale predisposto dalla Corte stessa, (in mancanza viene nominato uno d'ufficio), quindi il Presidente della Cassazione assegna il ricorso ad una delle sei sezioni della Corte a seconda della materia e di altri criteri stabiliti dall'ordinamento giudiziario. Se rileva l'inammissibilità del ricorso, lo assegna alla VII Sezione Penale (c.d. Sezione Filtro), composta dai magistrati di Cassazione delle altre Sezioni Penali che vi si alternano a rotazione biennale. Entro 30 giorni la sezione adotta si riunisce in Camera di Consiglio e decide se effettivamente esiste la causa evidenziata dal Presidente, in mancanza rimette gli atti a quest'ultimo. Come nel procedimento civile, la Cassazione si riunisce a Sezioni Unite quando deve decidere una questione sulla quale esistono pronunce contrastanti della Corte di Cassazione stessa o per questioni di importanza rilevante. Qualora non si proceda in camera di consiglio, l'art. 614 c.p.p. prevede un'ovvia fase dibattimentale. Particolarità è che la sentenza non viene emanata dopo la chiusura del dibattimento, ma subito dopo il termine dell'udienza pubblica. Tuttavia il presidente può decidere di differire la deliberazione ad una udienza successiva se le questioni sono numerose o particolarmente importanti e complesse. Sono quattro i tipi di sentenza che la Corte può emettere:

- di inammissibilità ;

Giurispedia.it